

DELIBERA N. 46/23/CIR

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DALLA
SOCIETÀ INTERMATICA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DELLA
LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE N. 5/23/DRS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 dicembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 437/22/CONS, del 20 dicembre 2022, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di Sanzioni Amministrative e impegni*”, di seguito denominato Regolamento sanzioni e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO l'atto Cont. n. 5/23/DRS notificato alla società Intermatica in data 6 luglio 2023, con cui è stata accertata e contestata la violazione di obblighi relativi alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all'Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare dell'art. 3, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1 e 3, e l'art. 7, commi 1 e 5, nonché dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 (di seguito “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” o “*Codice*”) poiché ha consegnato in Italia la chiamata proveniente da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l'uso di numerazione geografica, già assegnata ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica operante in modo legittimo in Italia, al di fuori del territorio nazionale;

VISTO il documento preliminare di impegni presentato dalla società Intermatica in data 3 agosto 2023 ed il successivo documento del 22 agosto 2023;

VISTI gli esiti dell'istruttoria preliminare della Direzione sulla proposta di impegni della società Intermatica;

CONSIDERATO che la Commissione Infrastrutture e Reti (di seguito CIR) nella seduta del 25 ottobre 2023, ha condiviso le valutazioni della Direzione circa la non

manifesta inammissibilità degli impegni presentati dalla società Intermatica nonché circa la necessità di operare delle integrazioni da parte della medesima società al testo definitivo degli impegni, ai fini dello svolgimento del Market Test;

VISTE le integrazioni al documento di impegni apportate dalla società Intermatica, trasmesse in data 3 ottobre 2023 con nota prot. n. 0250409;

VISTA la determina direttoriale n. 9/23/DRS, del 26 ottobre 2023, con cui la proposta di impegni è stata pubblicata sul sito dell'Autorità ai fini della prevista consultazione pubblica;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica conclusasi in data 27 novembre 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

A seguito dell'attività di vigilanza condotta e dei successivi conseguenti accertamenti istruttori, con atto di contestazione n. 5/23/DRS, del 6 luglio 2023, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Intermatica S.p.A. per la violazione di obblighi relativi alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all'Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare dell'art. 3, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1 e 3, e l'art. 7, commi 1 e 5, nonché dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 (di seguito "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" o "*Codice*"). La società in questione, infatti, ha consegnato in Italia la chiamata proveniente da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l'uso di numerazione geografica, già assegnata ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica operante in modo legittimo in Italia, al di fuori del territorio nazionale.

In particolare, sono state svolte verifiche, derivanti dalla segnalazione di un operatore che lamentava l'uso illegittimo della numerazione geografica a danno dei propri utenti finali per un set di specifiche chiamate, che hanno evidenziato, in particolare, che la chiamata ricevuta sul numero 06 9350089, assegnato al segnalante, dal numero 011 9796479 il 10/1/2023 alle ore 12,46 era originata dall'estero e specificamente dalla società Mediacyber S.r.l.u. (di seguito Mediacyber) con sede a Sofia in Bulgaria ed è stata consegnata alla società Intermatica, operatore di rete autorizzato in Italia, per indirizzarla - attraverso rapporti di interconnessione - verso le utenze degli altri operatori di rete italiani.

In base ai riscontri forniti dalla stessa società Intermatica, in merito al traffico che quest'ultima ha ricevuto da Mediacyber, è emerso tuttavia - come anticipato - che

quest'ultima non fosse in possesso delle autorizzazioni generali della CRC (Autorità di regolamentazione della Bulgaria) come operatore di rete pubblica, e come invece previsto dalla normativa di settore vigente in Italia.

Tale situazione di fatto risulta non conforme, pertanto, a quanto previsto dalla norma nazionale (art.70 CCE) e dalla regolamentazione di settore che esigono, invece, un rapporto contrattuale (contratto di interconnessione) tra due soggetti che necessariamente devono rivestire la qualifica di operatori autorizzati a fornire servizi di Tlc.

Da siffatte circostanze discende, quindi, la responsabilità di Intermatica che ha consentito ad un soggetto giuridico straniero (Mediacenter) di effettuare chiamate rivolte ad utenti finali italiani utilizzando illegittimamente, come CLI, numeri geografici italiani, senza che la stessa Intermatica fosse assegnataria di numerazione.

2. Quadro normativo e regolamentare

Giova a riguardo premettere che l'allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., relativamente all'uso della numerazione nazionale da parte degli operatori italiani, stabilisce quanto segue:

- art. 3, comma 1 (assegnazione delle numerazioni) prevede che *“I diritti d’uso delle numerazioni sono concessi ai soggetti in possesso di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di reti o servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata, che ne abbiano effettiva necessità, in base ai servizi svolti”*;
- art. 6 (identificazione della linea chiamante) che reca quanto segue:
 - comma 1. *“Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l’informazione relativa all’identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza”*;
 - comma 3. *“Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all’eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard*

internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM”;

- art. 7, (numerazione geografica) prescrive:
 - comma 1: *“Il territorio nazionale, ai fini della numerazione geografica, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi sono riportati nel decreto ministeriale “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico” del 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - comma 5: *Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica nomadici sull’intero territorio nazionale.*

Rileva altresì in argomento la delibera n. 112/19/CIR concernente *“Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR”* nella quale si diffidano *«gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad adottare, senza indugio, ogni misura funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui all’art. 6 della delibera n. 8/15/CIR come integrata dalla delibera n. 156/18/CIR».*

Infine, il Codice delle comunicazioni elettroniche all’art. 70, comma 1 prevede: *“Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché’ non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione”.*

Il medesimo Codice definisce all’art. 2, comma 1, lett. z), *“interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete”.*

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, gli approfondimenti condotti dall'Autorità hanno, infatti, accertato che la società Mediacenter non risulta essere un operatore di comunicazione elettronica e, pertanto, in virtù di tale informazione la medesima società è da considerarsi quale mero cliente/utente finale estero di Intermatica.

Intermatica, pertanto, nei termini di cui sopra, non risulta aver rispettato gli obblighi previsti dell'art. 3, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1 e 3, e l'art. 7, commi 1 e 5, nonché dell'art. 70, comma 1, del *Codice*.

3. La proposta consolidata di impegni dopo l'audizione della società Intermatica S.p.A.

A valle della contestazione Intermatica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 13 del *Regolamento*, ha presentato, nei termini regolamentari, una proposta preliminare di impegni e poi la proposta definitiva in data 22 agosto 2023.

A seguito dell'audizione, avvenuta in data 14 settembre 2023, e recependo le indicazioni fornite dalla Direzione, l'operatore ha trasmesso il 3 ottobre 2023 la versione integrata della proposta di impegni, il cui contenuto è stato pubblicato con la determina direttoriale n. 9/23/DRS, del 26 ottobre 2023, in pari data sul sito *web* dell'Autorità per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

Si riporta di seguito il testo degli impegni nella sua versione definitiva, come integrata.

Impegno I - Integrazione contrattuale

Intermatica propone una nuova clausola contrattuale da inserire nei contratti per la fornitura di servizi di raccolta, transito e terminazione traffico nazionale ed internazionale. Il modello di clausola in questione prevede il diritto di Intermatica di: (i) bloccare immediatamente il traffico in terminazione e/o transito verso numerazioni nazionali qualora tali chiamate non contengano l'identificativo del chiamante in linea con la normativa del vigente piano nazionale di numerazione e la Raccomandazione ITU-T E.164 e/o (ii) risolvere il contratto qualora il cliente non si impegni al rispetto della normativa e le specifiche tecniche sopra indicate. Si precisa che la nuova clausola contrattuale verrà inserita anche in tutti i contratti già sottoscritti da Intermatica alla data della presente proposta e in caso di mancata accettazione da parte dei clienti wholesale, Intermatica si riserva (previa comunicazione con l'Autorità) il diritto di risolvere il contratto sottoscritto con il cliente in questione.

Impegno II - Verifica documentale del titolo autorizzatorio

In caso di acquisizione di nuovi clienti wholesale, Intermatica procederà in via autonoma (tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali "GADB" gestita dal BEREC, in condivisione con gli uffici competenti dell'Autorità e/o direttamente con l'autorità di regolamentazione del paese in cui opera il cliente) alla verifica puntuale e

documentale delle autorizzazioni in possesso dei nuovi clienti. In caso di accertamento negativo, Intermatica si impegna a non sottoscrivere il contratto.

In aggiunta alla nuova procedura di verifica sui nuovi contratti, Intermatica procederà ad una nuova e puntuale verifica delle autorizzazioni in possesso dei clienti wholesale con cui Intermatica ha già sottoscritto un contratto.

Impegno III – Verifica corretto formato CLI in ingresso e transito

In aggiunta a quanto già implementato per il monitoraggio del traffico ricevuto (anche in transito) da operatori internazionali verso numerazioni nazionali, Intermatica provvederà a verificare per singola interconnessione internazionale e per singolo cliente le seguenti istanze di centrale al fine di verificare il corretto formato del CLI delle chiamate in ingresso e in transito:

- blocco delle chiamate senza il formato E 164;*
- blocco delle chiamate che si presentano con + 39 06 senza subscriber number;*
- blocco delle chiamate che si presentano con totale assenza del campo CLI;*
- blocco delle chiamate che si presentano solo con + 39.*

L'impegno ha un effetto pro-competitivo in quanto idoneo a stimolare corrette condizioni di concorrenza ed effetti emulativi da parte dei competitor sul mercato, poiché questi ultimi potrebbero essere indotti a replicare le modalità di monitoraggio e verifica sulla corretta attuazione delle previsioni del Piano nazionale di numerazione adottate da Intermatica, amplificando così l'effetto positivo della misura a porzioni sempre più ampie del mercato.

L'impegno sarà attuato successivamente all'accoglimento da parte dell'Autorità della proposta di impegni.

Impegno IV – Unità di monitoraggio

Si prevede la creazione di un'unità di monitoraggio all'interno di Intermatica composta da due membri di Intermatica incaricati dell'esecuzione degli impegni e da un membro dell'Autorità.

L'unità di monitoraggio si occuperà di inviare il report trimestrale sulle attività svolte da Intermatica per l'esecuzione degli impegni e svolgere un'analisi congiunta del report trimestrale, tenuto conto che l'analisi e la verifica sui contratti con i clienti wholesale esistenti verrà eseguita su una base di al massimo 7 contratti al mese.

I tempi di esecuzione degli impegni Intermatica non potranno essere immediati, in considerazione della necessità di modificare accordi esistenti e le singole interconnessioni già esistenti con la propria clientela wholesale, fermo restando che la completa implementazione (soggetta alla definitiva approvazione da parte dell'Autorità) di tutti gli impegni di Intermatica si concluderà entro il 31 marzo 2024.

Avuto riguardo alle azioni intraprese dalla Società preliminarmente o in concomitanza con la notifica degli impegni si rappresenta quanto segue.

*La Società già nella proposta preliminare di impegni ha dato atto della previa cessazione della condotta, a cui si aggiunge - significativamente - l'assenza di ulteriori ed analoghe segnalazioni da parte del mercato e del soggetto segnalante *in primis*.*

4. La consultazione pubblica

Nella riunione del 25 ottobre 2023, la Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità ha valutato la proposta di impegni presentata da Intermatica e ne ha deliberato l’ammissibilità e la pubblicazione ai fini della consultazione pubblica.

Pertanto, con determina direttoriale n. 9/23/DRS, del 26 ottobre 2023, la proposta di impegni è stata pubblicata in pari data sul sito *web* dell’Autorità per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

La consultazione si è conclusa in data 27 novembre 2023 e non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi.

5. Le valutazioni conclusive dell’Autorità sugli impegni

Si osserva, in via preliminare, che attraverso l’esercizio del potere sanzionatorio l’Autorità garantisce la punibilità delle condotte poste in essere dalle imprese in violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di comunicazioni elettroniche.

In questo quadro, deve essere valutata la possibilità, riconosciuta dall’art. 13 del *Regolamento*, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006, concessa alle imprese, alle quali sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, di presentare una proposta di impegni nell’ambito di un procedimento sanzionatorio.

In tale prospettiva, l’art. 14 del *Regolamento* condiziona l’ammissibilità degli impegni al ricorrere di determinate circostanze, imponendo che essi non debbano essere generici, carenti di serietà o presentati per finalità dilatorie o di carente contenuto, mentre l’art. 17, comma 1, ne prevede l’approvazione “*se la proposta sia idonea a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore di cui trattasi rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell’illecito attraverso idonee e stabili misure*”. In tal caso, in base al comma 6 dell’art. 17, l’organo collegiale ne ordina l’esecuzione rendendoli obbligatori per l’operatore proponente e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell’effettiva attuazione degli impegni.

Nella fattispecie in esame, gli impegni sono stati presentati nell’ambito di un procedimento sanzionatorio avviato per la violazione di precisi obblighi in ordine alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all’Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare dell’art. 3, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1 e 3, e l’art. 7, commi 1 e 5, nonché dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 (di seguito “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” o “*Codice*”). La società in questione, infatti, ha consegnato in Italia la chiamata proveniente da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l’uso di numerazione geografica, già assegnata ad altro fornitore di servizi di

comunicazione elettronica operante in modo legittimo in Italia, al di fuori del territorio nazionale.

Nella riunione del 25 ottobre 2023, la Commissione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità ha valutato la proposta di impegni presentata da Intermatica e ne ha deliberato l’ammissibilità e la pubblicazione ai fini della consultazione pubblica, atteso che le misure risultano idonee a soddisfare i requisiti indicati dagli artt. 13 e 14, dell’Allegato A, alla delibera n. 437/22/CONS, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”.

Sull’ammissibilità della proposta di impegni

Come noto, ai fini dell’ammissibilità degli impegni, va preliminarmente valutata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13, commi 1 e 5, del predetto *Regolamento*, che includano la cessazione “della condotta oggetto di contestazione nonché ... la costituzione di una funzione di vigilanza in capo a una struttura indipendente”.

La condotta contestata consiste nell’aver consegnato in Italia la chiamata proveniente da una società estera con cui Intermatica non aveva titolo a stipulare un contratto di interconnessione, poiché mancante del necessario titolo autorizzatorio nel proprio paese e aver consentito l’uso di numerazione geografica al di fuori del territorio nazionale, già assegnata tra l’altro ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica operante in modo legittimo in Italia.

In merito a tale requisito di ammissibilità, la Società, nella proposta preliminare di impegni, ha dato atto della previa cessazione della condotta, a cui si aggiunge - significativamente - l’assenza di ulteriori ed analoghe segnalazioni da parte del mercato e del soggetto segnalante *in primis*.

Sotto diverso profilo, ai fini dell’ammissibilità risulta soddisfatto il requisito richiesto dal comma 5 dell’art. 13 del *Regolamento*, posto che la Società ha previsto la costituzione di una apposita unità di monitoraggio deputata alla verifica della corretta attuazione degli impegni proposti.

Sulla valenza degli impegni in ottica di maggior tutela degli utenti e pro-competitiva

Nel merito dei singoli impegni presentati si osserva quanto segue.

Circa l’**Impegno I - Integrazione contrattuale**, le misure ivi contenute risultano apprezzabili, atteso che Intermatica, in un’ottica di prevenzione dei comportamenti illeciti, intende inserire la clausola contrattuale volta a scoraggiare l’uso non conforme della disciplina sul CLI dettata dal vigente piano nazionale di numerazione e dalla Raccomandazione ITU-T E.164, arrivando anche a bloccare le istanze di centrale non conformi.

Si precisa, in merito, che il blocco delle chiamate in violazione della Raccomandazione ITU sopra citata non rappresenta un obbligo operativo a carico degli

operatori di transito ai sensi della normativa vigente e che pertanto è adottato su base volontaria.

Circa l'**Impegno II - Verifica documentale del titolo autorizzatorio**, il quale rappresenta un *quid pluris* rispetto all'impegno I, in caso di acquisizione di nuovi clienti *wholesale*, il ricorso alla verifica puntuale e documentale delle autorizzazioni tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali "GADB" gestita dal BEREC rappresenta una misura apprezzabile, atteso che Intermatica, in un'ottica preventiva, ha dimostrato la concreta volontà di verificare costantemente la presenza del titolo autorizzatorio in capo agli operatori richiedenti la stipula di accordi di interconnessione, nonché di estendere tale monitoraggio anche ai contratti di interconnessione già in essere.

Valga, a tal proposito, sottolineare che la consultazione del DB del Berec non rappresenta per gli operatori un obbligo ai sensi della normativa vigente e che la collaborazione con le ANR non dell'Unione europea, soprattutto quelle dei paesi da cui provengono la maggioranza delle segnalazioni di violazioni simili, non sempre sembrerebbe fattiva, rendendo, pertanto, allo stato non agevole una verifica compiuta del titolo.

Di conseguenza, risulta particolarmente apprezzabile che una società, nonostante la violazione perpetrata riguardi un solo contratto e l'assenza di precedenti violazioni a suo carico, abbia accettato di inserire tra gli impegni uno strumento allo stato ancora poco diffuso oltre che non cogente, come il ricorso al GADB del BEREC, oltre che la certa verifica positiva del titolo autorizzatorio, interloquendo direttamente con l'Autorità competente non dell'Unione europea, per tutti i contratti sottoscritti e prima di sottoscriverne nuovi.

Circa l'**Impegno III – Verifica corretto formato CLI in ingresso e transito**, le misure proposte appaiono rafforzare la tutela dettata dal quadro normativo italiano, pur considerando che si tratta di misure non cogenti in Italia e allo stato poco diffuse tra gli operatori di transito. Pertanto, presentano un *quid pluris* costituito dalla scelta di effettuare un monitoraggio attivo nei confronti dei propri clienti non dando seguito alle istanze di centrale che non presentano il corretto formato del CLI delle chiamate in ingresso e in transito, ancorché provenienti da clienti "autorizzati".

Infine, l'**Impegno IV – Unità di monitoraggio**, in cui la periodicità dei controlli a campione, la numerosità del campione stesso unito all'impegno a completare, nell'arco di 6 mesi, le verifiche sulla totalità dei contratti di interconnessione attualmente attivi, attestano la serietà degli impegni proposti dalla società e, pertanto, si rivelano utili a una migliore e maggiormente efficace attuazione degli obblighi regolamentari con conseguenti positive ricadute in termini di uso corretto delle numerazioni assegnate da soggetti regolarmente abilitati.

Le misure, pertanto, ed in particolare gli Impegni II e III, di cui gli altri due costituiscono un utile corollario, complessivamente comportano un indubbio valore aggiunto rispetto alla tutela dell'utenza finale onde evitare possibili *malpractice*, tenuto conto anche che l'operatore non è mai stato sottoposto a procedimenti sanzionatori e che

risulta dal 2012 parte attiva nel Comitato tecnico antifrode ex articolo 6 della delibera 418/07/CONS istituito dall'Autorità, proprio sulle tematiche oggetto dell'illecito.

Parimenti, la pubblicazione degli impegni costituirà una *best practice* e un riferimento per gli altri operatori, i quali saranno indotti ad alzare la soglia della qualità delle proprie attività di monitoraggio sull'interconnessione transfrontaliera.

RITENUTO, in conclusione, che gli impegni presentati da Intermatica in data 3 ottobre 2023, così come successivamente modificati, con particolare riferimento alla versione da ultimo sottoposta all'Autorità in data 22 agosto 2023, risultano, a una valutazione complessiva, idonei a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore di cui trattasi rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell'illecito attraverso idonee e stabili misure, le quali vanno a migliorare le attuali previsioni regolamentari di cui al citato Atto di indirizzo e, per l'effetto, comportano anche tangibili e sostanziali benefici per l'utenza finale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

(Approvazione degli impegni di Intermatica)

1. Gli impegni presentati in data 3 ottobre 2023 dalla società Intermatica S.p.A., con sede legale in Via Montello 30 – 00195 Roma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la Società nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.
2. L'Autorità esamina con cadenza periodica, e comunque per un periodo di 1 anno dalla notifica del presente provvedimento, l'attuazione degli Impegni attraverso specifica attività di monitoraggio svolta dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3. Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto di contestazione n. 5/23/DRS è sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.
4. La società Intermatica S.p.A. è gravata dell'obbligo di realizzare quanto previsto nel documento definitivo di impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato (Allegato A) al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla Società.

5. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 437/22/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 30 del *Codice* per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui all'art. 17, comma 6, del citato *Regolamento* e la continuazione del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata. Tali disposizioni trovano applicazione anche qualora l'organo collegiale accerti che l'approvazione degli Impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.

Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE *ff.*

Laura Aria

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto delibera:

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba